

Roma, 17 Gennaio 2017

CIR17018

SM

Oggetto: Esami di revisione delle patenti di guida e delle CQC. Ennesimo chiarimento del MIT.

Com'è noto, con circolare prot. 117 del 18 Maggio scorso (sostituita poi dalla circolare prot 16279 del 22 Luglio – vedi la nota Confrtrasporto CIR16199 del 29 Luglio), la Direzione Generale per la Motorizzazione del MIT aveva dettato disposizioni in ordine agli esami di revisione della patente di guida e della CQC, alla luce dell'entrata in vigore del dm 15.2.2016 (sul quale vedi la nota Confrtrasporto NOR16114 del 21 Aprile 2016).

Ora il MIT ritorna sull'argomento per l'ennesima volta (l'ultimo intervento era datato 6 Dicembre u.s - circolare prot. 27540, commentata con la circolare Confrtrasporto CIR16275 del 14 Dicembre u.s) con la circolare prot. 673/8.7.3 dell'11 Gennaio 2017, per effettuare un paio di precisazioni alla luce di alcuni chiarimenti procedurali chiesti dagli Uffici della Motorizzazione civile.

In particolare, gli aspetti puntualizzati dal MIT sono stati i seguenti:

- il titolare di patente delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, D1, D1E senza obbligo di cambio automatico che intende svolgere la prova pratica di revisione con veicolo dotato di cambio automatico, dovrà, nel caso di esito positivo di detta prova, richiedere il duplicato della patente al fine di iscrivere, in corrispondenza della categoria per la quale ha sostenuto la prova di revisione, il codice comunitario armonizzato "78";
- in caso di perdita totale del punteggio sulla carta di qualificazione del conducente, il titolare dovrà sottoporsi ad esame di revisione della qualificazione CQC posseduta.

Rimangono invariate tutte le prescrizioni dettate dal MIT nelle precedenti versioni.

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.

